

A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Deliberazione n. 1932 del 30 dicembre 2009 – Contributo all'Università degli Studi di Napoli Federico II - "Dipartimento di Diritto dell'Economia per attività di analisi, studio e ricerca relativamente all'attuazione del federalismo fiscale nella Regione Campania

PREMESSO

- che con la legge 5 maggio 2009, n. 42, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 103 del 6 maggio 2009, è stata data “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'[articolo 119 della Costituzione](#)”;

- che, ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge, Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'[articolo 119 della Costituzione](#), al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni;

- che, ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge, con. 3 luglio 2009, al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al punto precedente, è stata istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

- che, ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.C.M., la Commissione tecnica paritetica può avvalersi dell'attività di gruppi di lavoro, composti da tecnici già operanti presso le pubbliche Amministrazioni, in materia di:

- a) bilanci delle Regioni e degli enti locali;
- b) entrate delle Regioni e degli enti locali;
- c) servizi pubblici locali;
- d) dati di contesto;
- e) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- f) costi standard;
- g) costi delle funzioni fondamentali;
- h) perequazione delle Regioni;
- i) perequazione enti locali;
- j) regionalizzazione di spese statali;

- che tali gruppi di lavoro sono stati costituiti ed hanno iniziato le attività di rispettiva competenza anche attraverso la rilevazione e l'analisi delle informazioni rilevanti, coinvolgendo le Regioni;

- che i principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento introdotti dall'art. 8 della legge n. 42/2009 prefigurano un sistema di finanziamento delle regioni a Statuto ordinario in cui le funzioni regionali saranno suddivisibili in:

- spese riconducibili al vincolo dell'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#) per le quali:
 - lo Stato ha l'onere di determinare i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, specificate in spese per la sanità, l'assistenza e spese riguardanti lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti in materia di istruzione;
 - le modalità del relativo finanziamento vengono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
 - a regime, è previsto il finanziamento attraverso il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi dello Stato, il cui gettito è attribuito alle Regioni, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA, nonché con quote specifiche del fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione;

- spese non riconducibili al vincolo di cui al richiamato comma 2, lettera m), art. 117 Costituzione, per le quali è previsto il finanziamento attraverso il gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed eventualmente con quote del fondo perequativo alimentato dal gettito del medesimo tributo;
- spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali inerenti gli interventi di cui al quinto comma dell'[articolo 119 della Costituzione](#).

- che, peculiarmente, in base alle norme recate dalla citata legge n. 42/2009, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento relativo alla spesa per il trasporto pubblico locale, comunque attratta nel regime di provvista stabilito per le spese non riconducibili al vincolo del comma 2, lettera m) del più volte richiamato articolo 117 della Costituzione, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

- che è altresì stabilito che il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali sia applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale e che, più in particolare, all'art. 9 della legge n. 42/2009, viene affermato che le tale modalità dovrà determinare che le risorse assegnate alle finalità di perequazione dovranno finanziare:

- la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese relative alla sanità, all'assistenza sociale ed all'istruzione, determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, ed il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;
- il fabbisogno relativo al finanziamento delle funzioni diverse da quelle di cui al punto precedente che, con riferimento alle regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, tra cui la regione Campania, semplificando, sarà solo parzialmente soddisfatto e nella misura in cui si intenderà attuare la finalità di ridurre le differenze interregionali, rispetto al gettito medio nazionale per abitante per il medesimo tributo;

- che è inoltre previsto che le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale vengano assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;

CONSIDERATO

- che già l'applicazione dell'attuale disciplina prevista dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della [Legge 13 maggio 1999, n. 133](#)", ha determinato enormi criticità, soprattutto per le Regioni a minor capacità fiscale, tanto che è stato necessario intervenire legislativamente per mitigarne gli effetti negativi in termini di insufficiente finanziamento delle regioni più deboli finanziariamente;

- che nel nuovo modello di finanziamento degli Enti territoriali, con particolare riferimento alla realtà delle Regioni a Statuto ordinario, assume una rilevanza particolare la definizione dei fabbisogni e dei costi standard e che le possibili variazioni della relativa costruzione può determinare significative oscillazioni dei valori assunti dai mezzi di copertura prefigurati, determinando probabili contrasti di interessi tra le diverse regioni;

- che gli strumenti di garanzia, accompagnamento ed eventualmente di correzione di possibili incoerenze determinate dal nuovo sistema di finanziamento, almeno in termini di principio, così come derivabili dalla legge delega, non appaiono pienamente idonei a tutelare completamente le regioni con

minor capacità fiscale e, forsanche, a dare piena attuazione all'art. 119 della Costituzione;

- che occorra pertanto presidiare nel modo più attivo possibile i lavori di preparazione dei decreti delegati attuativi della più volta richiamata legge 5 maggio 2009, n. 42 per contribuire in tutte le sedi ed occasioni utili alla traduzione dei principi generali dalla stessa fissati in norme che provvedano alla relativa applicazione, privilegiando la tensione alla ricerca della conformità ai principi dettati dall'articolo 119 della Costituzione ed evitando, per quanto possibile, la creazione delle condizioni di fatto e di diritto che hanno caratterizzato l'esperienza applicativa del d.lgs. 56/2000;

- che appare necessario e propedeutico alle finalità di cui sopra la ricerca della disponibilità, per i soggetti rappresentanti gli interessi della Regione Campania nelle diverse sedi competenti, di dati di contesto affidabili e ben organizzati, di analisi degli scenari legati alle ipotesi via via in discussione e di strumenti di monitoraggio dell'evoluzione delle stesse al variare di eventuali parametri ed indicatori di riferimento, ovvero delle modalità di assunzione dei medesimi;

RILEVATO

- che nello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale approvato con Delibera di Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 261, nell'ambito dell'U.P.B. 6.23.57, con Delibera di Giunta Regionale n. 1389 del 18 agosto 2009, è stato istituito il capitolo n. 346, denominato "Contributo in favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Diritto dell'Economia per attività di analisi, studio e ricerca relativamente all'attuazione del federalismo fiscale nella Regione Campania - Ipotesi e prospettive", attribuito alla responsabilità gestionale del Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi", con uno stanziamento di competenza e cassa pari ad euro100.000,00;

RITENUTO

- di dover provvedere all'erogazione del contributo di euro 100.000,00 assegnato in favore del Dipartimento di Diritto dell'Economia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per attività di analisi, studio e ricerca relativamente all'attuazione del federalismo fiscale nella Regione Campania, così come di seguito indicato:

- acconto del 50% del contributo, previa comunicazione dell'avvio delle attività;
- saldo del contributo, previa consegna dello studio effettuato;

- che il Dipartimento di Diritto dell'Economia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dovrà completare le attività entro quattro mesi dalla comunicazione di avvio delle stesse, assicurando l'acquisizione da parte della Regione Campania di:

- una analisi del testo della legge n.42/2009 con riferimento ad eventuali profili di incoerenza interna ovvero rispetto al quadro ordinamentale di riferimento;
- uno studio finalizzato alla individuazione di possibili soluzioni tendenti a neutralizzare eventuali effetti penalizzanti per la Regione Campania derivanti dall'applicazione dei principi introdotti dalla legge n.42/2009, da sostenere nelle competenti sedi istituzionali;

- di dover incaricare il Dirigente del Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa" dell'AGC 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi" di provvedere a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione;

VISTE

- la legge regionale 30 aprile 2002, n.7;
- la legge regionale 19 gennaio 2009, n. 2;
- la delibera di Giunta Regionale n. 261 del 23 febbraio 2009, n. 261;

- L'Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tributi, Programmazione Economica e Partenariato Sociale propone e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate;
- di provvedere all'erogazione del contributo di euro 100.000,00 assegnato in favore del Dipartimento di Diritto dell'Economia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per attività di analisi, studio e ricerca

relativamente all'attuazione del federalismo fiscale nella Regione Campania, così come di seguito indicato:

- acconto del 50% del contributo, previa comunicazione dell'avvio delle attività;
- saldo del contributo, previa consegna dello studio effettuato;
- che il Dipartimento di Diritto dell'Economia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dovrà completare le attività entro quattro mesi dalla comunicazione di avvio delle stesse, assicurando l'acquisizione da parte della Regione Campania di:
 - una analisi del testo della legge n.42/2009 con riferimento ad eventuali profili di incoerenza interna ovvero rispetto al quadro ordinamentale di riferimento;
 - uno studio finalizzato alla individuazione di possibili soluzioni tendenti a neutralizzare eventuali effetti penalizzanti per la Regione Campania derivanti dall'applicazione dei principi introdotti dalla legge n.42/2009, da sostenere nelle competenti sedi istituzionali;
- di incaricare il Dirigente del Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa" dell'AGC 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi" di provvedere a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione;
- di trasmettere il presente provvedimento, all'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi", ai Settori proponenti, al Settore 04 dell'A.G.C.08 ed al Settore "Stampa e documentazione" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino